

Banca Popolare dell'Alto Adige

società per azioni
sede legale e direzione generale in Bolzano

codice fiscale, partita IVA e Registro imprese di Bolzano n. 00129730214
CCIAA/REA n. BZ/9018
Albo delle banche n. 3630.1.0 – ABI 5856.0

www.bancapopolare.it

Regolamento dell'Assemblea soci

approvato dall'Assemblea soci 26.11.2016

Il Regolamento dell'Assemblea soci è stato introdotto con delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci 19.04.2005.
Le modifiche che precedono questa edizione 2016 sono state approvate dalle Assemblee soci 19.04.2007, 21.04.2009,
17.02.2011 e 19.04.2013, iscritte ai sensi di legge.

Indice

Art. 1	Definizioni	3
Art. 2	Ambito di applicazione	3
Art. 3	Presidenza	3
Art. 4	Intervento, partecipazione e assistenza	3
Art. 5	Verifica della legittimazione all'intervento e accesso	4
Art. 6	Contestazione del diritto di intervento e accesso	4
Art. 7	Aree di aggregazione per i soci promotori delle liste di candidati e per i candidati alle cariche sociali	4
Art. 8	Registrazione audio / video.....	4
Art. 9	Costituzione dell'Assemblea e apertura dei lavori.....	5
Art. 10	Quorum	5
Art. 11	Nomina delle persone che assistono il presidente	5
Art. 12	Ordine del giorno	5
Art. 13	Interventi e repliche.....	6
Art. 14	Deliberazione	6
Art. 15	Nomina alle cariche sociali.....	7
Art. 16	Operazioni di scrutinio	7
Art. 17	Sistemi di voto elettronico	7
Art. 18	Disposizioni finali	7

Art. 1 Definizioni

- 1) Questo Regolamento dell'Assemblea di Banca Popolare dell'Alto Adige usa, con le accezioni riportate, i seguenti termini particolari e con estensione alle occorrenti variazioni grammaticali e di genere:

amministratori	i componenti il Consiglio di amministrazione di Banca Popolare dell'Alto Adige.
Assemblea	le Assemblee ordinarie, straordinarie e, ove occorrenti, le Assemblee speciali di categoria di Banca Popolare dell'Alto Adige.
azioni	le azioni Banca Popolare dell'Alto Adige.
azionista (socio)	proprietario di azioni Banca Popolare dell'Alto Adige.
Banca; BPAA	Banca Popolare dell'Alto Adige spa.
diritti assembleari	accesso ai locali assembleari, intervento e voto.
Gruppo	le società del Gruppo bancario Banca Popolare dell'Alto Adige, se costituito.
locali assembleari	la parte della sede assembleare posta dopo gli ingressi allestiti per la registrazione dei soci e, qualora l'Assemblea sia indetta con possibilità di intervento a distanza alle condizioni indicate dall'art. 11, comma 4 dello statuto, i locali audio / video collegati con il locale dove si tiene l'Assemblea e sono presenti il presidente e il segretario.
modalità di votazione	le modalità di espressione, di rilevazione e di computo dei voti.
presidente	il presidente dell'Assemblea indicato dall'art. 15 dello statuto.
Regolamento	il regolamento dell'Assemblea.
sede assembleare	tutta l'area a disposizione per lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.
sindaci	i componenti il Collegio sindacale di Banca Popolare dell'Alto Adige
spa	società per azioni
statuto	lo statuto sociale di Banca Popolare dell'Alto Adige

Art. 2 Ambito di applicazione

- 1) Lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria o straordinaria dei soci di Banca Popolare dell'Alto Adige spa con sede in Bolzano, è disciplinato dalla legge, dallo statuto, da questo Regolamento e, per quanto non disposto dagli stessi, dal presidente dell'Assemblea nell'esercizio dei suoi poteri.
- 2) Il Regolamento, per quanto compatibile, è applicato anche alle Assemblee speciali di categoria.

Art. 3 Presidenza

- 1) Presiede l'Assemblea la persona indicata dallo statuto.
- 2) Il presidente adotta tutte le misure necessarie per garantire un ordinato accesso alla sede assembleare e un regolare svolgimento dell'Assemblea, avvalendosi, all'uopo, di idonea strumentazione tecnologica e dell'assistenza di persone, ancorché esterne alla Banca e/o non soci.
- 3) Il presidente può farsi assistere nella conduzione dei lavori della riunione da persone chiamate a partecipare all'Assemblea ai sensi dell'art. 4, comma 2 e comma 3 del Regolamento, incaricandole altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti.

Art. 4 Intervento, partecipazione e assistenza

- 1) Possono intervenire in Assemblea i soci, per sé e per i soci rappresentati, nonché gli altri titolari di diritto di voto che dimostrino la loro legittimazione in base alla vigente normativa di legge o dello statuto e secondo questo Regolamento. Agli effetti delle operazioni assembleari, si intendono per soci anche le persone fisiche non socie che, a norma di legge e di statuto, intervengono in qualità di legale rappresentante o delegato del socio persona giuridica, associazione o ente, oppure in rappresentanza legale del socio minore o incapace.
- 2) All'Assemblea partecipano gli amministratori, i sindaci e i componenti la Direzione generale della Banca.
- 3) Possono altresì partecipare all'Assemblea, esponendo quanto richiesto dal presidente e senza esprimere opinioni in merito all'approvazione o meno della delibera, i dipendenti della Banca, i rappresentanti della società di revisione cui è stato conferito l'incarico di certificazione del bilancio, esperti ed altre persone, anche esterne alla

Banca e al Gruppo, se costituito, quando la loro presenza sia ritenuta utile dal presidente in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori assembleari.

- 4) Con il consenso del presidente, possono assistere all'Assemblea, senza poter prendere la parola, analisti finanziari e giornalisti accreditati.

Art. 5 Verifica della legittimazione all'intervento e accesso

- 1) La verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea inizia all'ingresso dei locali assembleari almeno un'ora prima di quella fissata per l'inizio dell'Assemblea, salvo diverso termine eventualmente stabilito nell'avviso di convocazione.
- 2) Coloro che hanno diritto di intervenire in Assemblea ai sensi del precedente art. 4, comma 1, devono esibire al personale incaricato dalla Banca, all'accesso della sede assembleare un documento di identificazione personale e consegnare la certificazione dell'intermediario depositario ai sensi della normativa vigente. In caso di intervento per rappresentanza legale o per conferimento di mandato, tale certificazione dev'essere integrata da documento idoneo che comprovi
 - la rappresentanza legale o per delega del socio persona giuridica, associazione o ente;
 - la rappresentanza legale del socio minore o incapace;
 - la delega di rappresentanza rilasciata dal socio ad altro socio conformemente alle previsioni dell'art. 12, comma 2 dello statuto; la firma del delegante dovrà essere autenticata da un notaio o un pubblico ufficiale, oppure dovrà essere apposta dinanzi un dipendente della Banca o di sue controllate, incaricato dal Consiglio di amministrazione, come indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ovvero dovrà essere certificata dall'intermediario depositario terzo;
 - ogni altro titolo per l'esercizio del diritto di intervento e di voto in Assemblea;
 - ogni eventuale ulteriore documentazione come indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.
- 3) La documentazione di cui al precedente comma 2 di questo articolo, è ritirata dalle persone incaricate dalla Banca, all'atto della prima registrazione di ingresso, contro il rilascio del contrassegno per l'esercizio del diritto di accesso, di intervento e di voto in Assemblea. Il contrassegno per l'esercizio dei diritti assembleari reca il numero dei diritti di voto esercitabili ed è valido ai fini di controllo e, quindi, deve essere esibito a richiesta.
- 4) Coloro che, pur non essendo soci, partecipano o assistono all'Assemblea ai sensi dell'art. 4, comma 3 e comma 4 del Regolamento, devono farsi identificare dagli incaricati dalla Banca all'accesso della sede assembleare e, se autorizzati all'ingresso, ritirare apposito contrassegno di controllo da esibire a richiesta.
- 5) All'apertura dei lavori assembleari, il presidente dà notizia all'Assemblea della presenza delle persone indicate al precedente art. 4, comma 3 e comma 4 del Regolamento.

Art. 6 Contestazione del diritto di intervento e accesso

- 1) In ogni eventuale contestazione relativa al diritto di partecipare all'Assemblea decide il presidente coadiuvato, se egli lo ritiene necessario, dai vicepresidenti del Consiglio di amministrazione, dal presidente del Collegio sindacale, dal notaio e/o da legali di sua fiducia.
Le determinazioni del presidente sono esecutive e inappellabili.

Art. 7 Aree di aggregazione per i soci promotori delle liste di candidati e per i candidati alle cariche sociali

- 1) La Banca, compatibilmente con la conformazione della sede assembleare, predispone apposite aree entro le quali i soci promotori delle liste di candidati e i candidati alle cariche sociali, possono intrattenere relazioni con i soci intervenuti in Assemblea.
- 2) Al di fuori delle aree di cui al comma 1 di questo articolo, nella sede assembleare non sono consentite azioni di aggregazione, di comunicazione o di informazione se non altrimenti consentite dal presidente.

Art. 8 Registrazione audio / video

- 1) Salvo diversa indicazione del presidente, i lavori dell'Assemblea sono oggetto di ripresa audio / video per la trasmissione / proiezione in locali collegati con impianto a circuito chiuso, sia per fornire supporto ai lavori assembleari che per la redazione del verbale.
- 2) Salvo espressa autorizzazione del presidente, nei locali assembleari è interdetto ogni altro utilizzo di strumenti di registrazione di qualsiasi genere nonché l'uso di apparecchi di telefonia mobile. Il presidente, qualora autorizzi l'uso di alcuna di queste apparecchiature, ne determina condizioni e limiti.

Art. 9 Costituzione dell'Assemblea e apertura dei lavori

- 1) All'ora fissata nell'avviso di convocazione, il presidente, anche avvalendosi di persone all'uopo incaricate, accerta il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea. Egli comunica la parte di capitale sociale costituito in Assemblea per intervento diretto, per delega e rappresentanza legale e, previa verifica del quorum ai sensi dell'art. 16 dello statuto, dichiara aperti i lavori assembleari.
- 2) I lavori dell'Assemblea si svolgono di regola in unica convocazione.
- 3) Qualora l'Assemblea sia tenuta in più convocazioni e non sia raggiunta la parte di capitale sociale necessaria per la costituzione, trascorsa mezz'ora da quella fissata per l'inizio dei lavori consiliari in convocazione ordinaria ovvero un'ora da quella fissata per l'inizio dei lavori consiliari in convocazione straordinaria, il presidente dichiara deserta l'adunanza e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione. I termini indicati in questo comma possono essere prorogati dal presidente in caso oggettivo di forza maggiore.
- 4) Qualora si verificino ostacoli tecnici tali da impedire l'apertura o il proseguimento dell'Assemblea regolarmente costituita, il presidente previa constatazione motivata a verbale, sospende l'adunanza. Si applica l'art. 11, comma 5 dello statuto.

Art. 10 Quorum

- 1) Ai fini del quorum sono conteggiate le azioni costituite in Assemblea, anche nell'esercizio di delega e in rappresentanza legale. Ogni azione conferisce un diritto di voto.
- 2) Salvo diversa disposizione di legge, le azioni costituite in Assemblea e per le quali non può essere esercitato il diritto di voto, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Art. 11 Nomina delle persone che assistono il presidente

- 1) Il presidente propone la nomina del segretario dell'Assemblea oppure chiama a tale funzione un notaio. Chi esercita la funzione di segretario può farsi assistere da persone di propria fiducia e avvalersi, ai soli fini di ausilio nella predisposizione del verbale, delle registrazioni audio / video di cui all'art. 8, comma 1 di questo Regolamento. Chi esercita la funzione di segretario può altresì designare due o più osservatori, scelti tra i soci, per assistere alle operazioni di scrutinio e di redazione del verbale a norma dell'art. 17 di questo Regolamento.
- 2) Il presidente propone la nomina degli scrutatori, scelti tra i soci nel numero ritenuto più opportuno, per le operazioni di voto.

Art. 12 Ordine del giorno

- 1) Il presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 3, comma 3 di questo Regolamento, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.
- 2) Nel porre a discussione gli argomenti all'ordine del giorno, il presidente, sempreché l'Assemblea non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione. E' inoltre in facoltà del presidente prevedere una discussione unitaria su più punti, ovvero articolare il dibattito separatamente per singoli punti all'ordine del giorno.

Art. 13 Interventi e repliche

- 1) Il presidente regola la discussione dando la parola agli amministratori, ai sindaci e a coloro che l'abbiano richiesta a norma dei seguenti comma 2 e 5 di questo articolo. Egli dirige e disciplina la discussione, assicura la correttezza e l'efficacia del dibattito, impedendo che sia turbato il regolare svolgimento dell'Assemblea.
- 2) Ogni socio ha diritto di prendere la parola su ciascun argomento all'ordine del giorno una sola volta, facendo osservazioni, formulando proposte e chiedendo informazioni al riguardo. A tal fine deve far pervenire al tavolo della presidenza domanda scritta con indicazione del punto all'ordine del giorno sul quale vuole intervenire, prima che il presidente abbia dichiarata chiusa la discussione su tale punto. L'oratore deve presentare il contrassegno per l'esercizio dei diritti assembleari di cui all'art. 5, comma 3 di questo Regolamento e un documento di identificazione al personale incaricato dalla Banca.
- 3) Il presidente stabilisce l'ordine degli interventi che, di regola, non saranno superiori a cinque minuti.
- 4) Il presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 3, comma 3, di questo Regolamento, rispondono di norma al termine di tutti gli interventi sul singolo punto all'ordine del giorno. Per la predisposizione delle risposte agli interventi, il presidente può interrompere i lavori assembleari, complessivamente, per un tempo non superiore a due ore.
- 5) Coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di replica, per la quale il presidente concederà un periodo di tempo, di norma, non superiore a tre minuti per ciascun oratore.
- 6) Al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e di reprimere abusi, il presidente può togliere la parola nei casi seguenti:
 - qualora l'intervenuto parli senza averne la facoltà e quando non si attenga all'invito, fattogli dal presidente, a voler concludere il suo intervento;
 - previo richiamo, per non pertinenza dell'intervento all'argomento posto in discussione;
 - quando l'oratore si pronuncii o si comporti in modo sconveniente o ingiurioso;
 - quando l'oratore minacci o inciti al disordine o alla violenza.
- 7) Qualora uno o più soci impediscano ad altri la discussione oppure provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al regolare svolgimento dell'Assemblea, il presidente richiama all'ordine e all'osservanza di questo Regolamento. Ove tale ammonizione risulti vana, il presidente, può disporre l'allontanamento delle persone ammonite dai locali assembleari per tutta la fase della discussione.
- 8) Esauriti gli interventi e le risposte, il presidente conclude dichiarando chiusa la discussione sul singolo punto all'ordine del giorno.

Art. 14 Deliberazione

- 1) Il presidente stabilisce per ciascuna Assemblea e prima dell'apertura della trattazione della proposta di delibera all'ordine del giorno, alternativamente una delle seguenti modalità di votazione:
 - a) per alzata di mano, con prova e controprova. In tal caso, ai fini della verbalizzazione dei voti contrari e delle astensioni, il socio dissenziente o astenuto deve esibire, secondo le indicazioni del presidente, il contrassegno per l'esercizio dei diritti assembleari;
 - b) per appello nominale. In tal caso, ciascun votante deve esibire il contrassegno per l'esercizio dei diritti assembleari quando risponde all'appello con voto favorevole o contrario o con dichiarazione di astensione ovvero con voto di preferenza nelle deliberazioni indicate all'art. 15, comma 6 del Regolamento;
 - c) con voto elettronico, con le garanzie indicate all'art. 17 del Regolamento. In tal caso, ciascun votante esprime con dispositivo informatico, per il numero dei voti registrati sul contrassegno per l'esercizio dei diritti assembleari, il voto favorevole o contrario o la dichiarazione di astensione ovvero il voto di preferenza nelle deliberazioni indicate all'art. 15, comma 6 del Regolamento.

Il contrassegno per l'esercizio dei diritti assembleari è disciplinato dall'art. 5, comma 3 di questo Regolamento. Le modalità di votazione sono descritte dal presidente in Assemblea.
- 2) Il presidente può proporre, prima della trattazione dell'ordine del giorno, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o di alcuni degli argomenti all'ordine del giorno.
- 3) Prima di dare inizio alle operazioni di voto il presidente riammette all'Assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma dell'art. 13, comma 7 di questo Regolamento.
- 4) I provvedimenti di cui al precedente art. 13, comma 6 e comma 7 possono essere adottati, ove se ne verificano i presupposti, anche durante la fase della votazione, con modalità tali da consentire la possibilità dell'esercizio di voto, ove spettante, di coloro nei confronti dei quali siano assunti.

Art. 15 Nomina alle cariche sociali

- 1) Le candidature alla carica di amministratore osservano i requisiti e le modalità prescritti dagli artt. 20 e 21 dello statuto; le candidature alla carica di sindaco osservano i requisiti e le modalità prescritti dagli artt. 32 e 33 dello statuto.
L'avviso di convocazione dell'Assemblea indica i dipendenti della Banca o di sue controllate, incaricati dal Consiglio di amministrazione, dinanzi ai quali i soci possono firmare la presentazione delle liste di candidati.
- 2) Per la sostituzione degli amministratori ai sensi dell'art. 22 comma 4 dello statuto e per la sostituzione dei sindaci, ai sensi dell'art. 33, comma 12 dello statuto, le candidature devono essere depositate presso la sede legale della Banca almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea in prima convocazione.
- 3) Alle candidature presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono non verrà dato seguito.
- 4) Le liste dei candidati amministratori, le liste dei candidati sindaci nonché le candidature individuali per la sostituzione degli amministratori e dei sindaci ai sensi degli artt. 22 e 33, comma 12 dello statuto, complete della documentazione prescritta, sono a disposizione dei soci presso la sede della Banca e nei locali dell'Assemblea chiamata a eleggere le rispettive cariche sociali. I curricula dei candidati sono pubblicati sul sito www.bancapopolare.it e resi noti dal presidente, in forma sintetica, in Assemblea prima della votazione; è data facoltà a ciascun candidato di effettuare una presentazione della durata, di norma, pari a due minuti.
- 5) Per la nomina degli amministratori e dei sindaci, i soci votano esclusivamente la lista prescelta. Per la votazione di nomina ai sensi dell'art. 21, comma 8 lettera (c) ovvero ai sensi dell'art. 22, comma 4 e ai sensi dell'art. 33, comma 9 lettera (d) o lettera (e) ovvero ai sensi dell'art. 33, comma 12 dello statuto, i soci esprimono le loro preferenze in numero non superiore a quello dei candidati da eleggere.

Art. 16 Operazioni di scrutinio

- 1) Le operazioni di scrutinio considerano le previsioni dell'art. 11 del Regolamento.
- 2) Il Presidente dichiara approvata la proposta di delibera che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla legge o dallo Statuto. Per l'elezione degli amministratori e dei sindaci, il Presidente dichiara eletti i candidati in base ai meccanismi previsti dallo statuto.

Art. 17 Sistemi di voto elettronico

- 1) Il sistema di voto elettronico deve garantire, in ogni caso, l'immediata conoscibilità e verificabilità dell'esito delle votazioni.
- 2) Nelle votazioni elettroniche per l'elezione degli amministratori e dei sindaci, sono rese visibili in Assemblea:
 - secondo l'ordine di presentazione, le liste dei candidati;
 - in ordine alfabetico, i candidati amministratori e i candidati sindaci quando l'Assemblea debba procedere alla votazione di nomina ai sensi dell'art. 21, comma 8 lettera (c) ovvero ai sensi dell'art. 22, comma 4 e ai sensi dell'art. 33, comma 9 lettera (d) o lettera (e) ovvero ai sensi dell'art. 33, comma 12 dello statuto.
- 3) Nelle votazioni elettroniche, i diritti di voto, ancorché in rappresentanza legale e/o per delega conferita a norma di statuto, sono esercitati simultaneamente, nel momento in cui il presidente dichiara aperta la votazione.

Art. 18 Disposizioni finali

- 1) L'Assemblea può, con le maggioranze previste dalla legge e dallo statuto per la convocazione ordinaria, deliberare, di volta in volta, di derogare a una o più norme del Regolamento.
- 2) Ogni modificazione del Regolamento è soggetta a delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci di Banca Popolare dell'Alto Adige.